



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

PROVINCIA DI ISERNIA

Via San Lorenzo, n.19 cap.86090 tel. 0865576003 fax.0865576965 CF. 90000700949

E-mail castelpizzuto@virgilio.it

Ordinanza n° 3 del 5 luglio 2018

Prot.n. del 1623 Dec 06/07/2018

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 69 del 02-07-2018, recante la "Dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Molise", con la quale è stato decretato, per il periodo dal 03.07.2018 al 30.09.2018 lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Molise.

CONSIDERATO che con detto Decreto, il Presidente della Regione Molise, oltre ad indicare le regole comportamentali che le preposte strutture operative dovranno adottare circa la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, ha previsto l'obbligo per i Sindaci di diffonderne il contenuto, ricorrendo anche all'adozione di apposita Ordinanza da rendere di pubblica ragione mediante affissione nei consueti luoghi pubblici.

DATO ATTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise viene attivata la "Sala Operativa Unificata Permanente" (S.O.U.P.) di cui alla L. 353/2000;

RILEVATO che, a norma dell'art. 15, comma 3, della Legge n. 225 del 24.02.1992, recante "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", il Sindaco è la massima autorità Comunale di Protezione Civile;

CONSIDERATO altresì che si rende necessario, a tutela del decoro urbano e per prevenire gli stessi incendi, mantenere i terreni e le aree di qualsiasi natura e le loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti nell'ambito del centro abitato, costantemente puliti e curati;

VISTI gli art. 1 e 59 del TULPS;

VISTA la legge 24.02.1992 n. 225 recante "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";

VISTA la Legge Regionale n. 6/2000, recante "Norme in materia di bruciatura delle stoppie";

VISTA la legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DICHIARA

Per il periodo dal 03 luglio 2018 fino al 30 Settembre 2018, in adempimento di quanto disciplinato con il summenzionato Decreto del presidente della Giunta Regionale Molise, lo stato di grave pericolosità per gli incendi relativi alle aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo di questo territorio comunale;

ORDINA

Altresì di osservare i seguenti divieti e prescrizioni:

1. Chiunque avvisti incendi che interessino o minaccino aree boscate, cespugliate, erborate e pascolive, nonché strutture ed infrastrutture poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali, riferendo ogni elemento utile alla corretta localizzazione dell'evento.
2. Durante il suindicato periodo ed in tutte le aree a rischio di incendio come sopra individuate, è tassativamente vietato:
 - Accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi autorizzati dalla Regione;
 - Far brillare mine o usare esplosivi;
 - Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
 - Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;
 - Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici. Per l'accensione dei fuochi pirotecnici nelle zone di cui sopra, è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati organizzatori, di darne preventiva informazione, per il tramite del Sindaco alla Sala Operativa Unificata permanente ed alle forze dell'Ordine competenti per giurisdizione con dettagliata descrizione delle misure preventive adottate per evitare l'innesco accidentale di incendi, nonché l'indicazione sulla consistenza delle squadre di pronto intervento. Le squadre di pronto intervento dotate di idonei mezzi A.I.B. e d.p.i. inoltre devono essere in grado di prevenire l'innesco e controllare ed estinguere prontamente eventuali incendi. L'effettiva presenza sul posto di presidi A.I.B. indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico, laddove tali presidi siano inadeguati o insufficienti, ovvero in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il sindaco dovrà sospendere o annullare l'attività pirotecnica. In osservanza della L.R. n. 8/2005 e ss.mm.ii, fino al 30 settembre è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe dei prati, le erbe palustri, nonché quelle infestanti anche nei terreni incolti, lungo le strade comunali, provinciali, statali autostrade e ferrovie.
3. Nelle aree predisposte ed opportunamente attrezzate per il pic-nic, campeggio, bivacco e provviste di acqua, sono consentite le operazioni di cui al punto 1 a condizione che sia assicurata la sorveglianza da parte dei soggetti proprietari e/o gestori che dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio.

INFORMA

La cittadinanza che:

per le trasgressioni ai sopra indicati divieti si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 353/2000 ;

Contatti per le segnalazioni:

- **800.120.021** numero verde per le emergenze del Servizio di protezione Civile – Regione Molise;
- **0874.7791** - Sala Operativa Regionale – Servizio di protezione Civile – Regione Molise
- **1515** numero di emergenza dell'Arma dei Carabinieri;
- **115** numero di emergenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



IL SINDACO
(dott.ssa Carla Caranci)

Carla Caranci